

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64 e L.R. 30 ottobre 2000, n. 19, art. 3. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso promossa dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore delle popolazioni della Repubblica di Croazia, colpita sisma del 22 marzo 2020. Impegno di spesa.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA  
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decisione**

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, nell'ambito degli interventi di solidarietà internazionale, l'intervento di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del volontariato di protezione civile e con la consegna n. 20 tende pneumatiche, a favore delle popolazioni della Repubblica di Croazia colpita dal sisma del 22 marzo 2020.
2. E' impegnata la spesa di euro 20.000,00 sul capitolo 61000 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a copertura delle spese di carburante, autostradali, per i pasti e di quant'altro risultasse necessario nell'azione di soccorso.
3. Di demandare al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento.
4. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della L.R. 19/2000.

**Atti presupposti**

- Il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo ai rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni, al fine di conseguire la massima efficienza del Sistema di protezione civile, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità;
- L'articolo 2 del citato Protocollo d'intesa prevede che, qualora lo stato d'emergenza riguardi altra Regione, ed il Dipartimento richieda il concorso negli interventi d'emergenza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia metta immediatamente a disposizione la propria organizzazione di protezione civile;

- Con nota del 23 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ha offerto, nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione civile, di fornire alla Croazia n. 20 tende pneumatiche e che il suddetto materiale sarà trasportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l'ausilio delle Forze Armate.
- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione.

#### Motivazione

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 della scala Richter è stata registrata alle ore 6.24 del 22 marzo u.s. nella zona di Zagabria, capitale della Croazia. La forte scossa di terremoto ha causato ingenti danni a edifici e automobili in sosta ed è stata avvertita distintamente anche a Trieste e in varie zone del Friuli Venezia Giulia.

Il sisma che ha colpito la Croazia si aggiunge alla già difficile situazione conseguente alla pandemia del Coronavirus e si ritiene pertanto necessario approntare celermente gli aiuti per il soccorso alle popolazioni così fortemente provate dalle emergenze in atto.

Si ritiene necessario autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione della Croazia, anche mediante l'invio, con l'ausilio delle Forze armate, di n. 20 tende pneumatiche. Si rende, pertanto, necessario autorizzarne la relativa spesa sul Fondo per la protezione civile.

#### Riferimenti normativi

- legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento all' articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
- legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, recante "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", ed in particolare l'articolo 3 (*Interventi di emergenza*):
  - *comma 1*, ai sensi del quale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
    - a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
    - b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
    - c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.
  - *comma 1 bis*, ai sensi del quale in caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.
  - *comma 2* ove si prevede che gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.

- l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi



PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
-dott. Massimiliano Fedriga -



L'ISTRUTTORE: M.MATARELLI